

Comune di Banari

Documento generato il 27-01-2021

SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile del Settore: Sindaco Antonio Carboni

Operatore: Istruttore contabile Rag. Giuseppe Carta

Tel. 079-826001/4 – Fax. 079/826233

comunebanari@tiscali.it

Titolare potere sostitutivo Segretario Comunale Dott. Dott. Aldo Lorenzo Piras

Tel. Tel. 079-826001/1 – Fax 079-826233

La richiesta di potere sostitutivo dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura:

“RICHIESTA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO” e indirizzata al seguente indirizzo email: segretario@comune.banari.ss.it

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Rilascio Carta d'Identità cartacea	E' il documento di riconoscimento che attesta l'identità della persona e per i cittadini italiani costituisce titolo valido per l'espatrio. Il D.L. 26/6/2008 n.112 ha introdotto importanti novità in materia di validità della carta di identità; Comune di residenza. La Carta d'Identità per gli stranieri (comunitari ed extracomunitari) è rilasciata non valida per l'espatrio. Servizioadomicilioperpersonenondeambulanti Il cittadino che per gravi motivi è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può richiedere il servizio a domicilio. Costodel servizio: per il rilascio ordinario €. 5,42; per il duplicato €. 10,58.	CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it	- N. 3 fotografie uguali e recenti (massimo 6 mesi); Per i requisiti delle foto seguire le indicazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato. Vedi nella sezione modulistica del Comune di Banari * - In caso di rinnovo la Carta d'identità in scadenza; - In caso di furto o smarrimento relativa denuncia.	- Art. 3 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773; - Art. 31 - Decreto Legge 26/06/2008, n. 112; - Art. 10 Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.	- 2 giorni per residenti; - ricevimento Nulla-osta per residenti.

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIO
Rilascio proroghe carte d'identità mediante apposizione di timbro	Il D.L. 26/6/2008 n.112 ha introdotto importanti novità in materia di validità della carta di identità; infatti la stessa viene fissata a dieci anni dal rilascio. Pertanto le carte di identità rilasciate in base alle precedenti disposizioni e scadute dopo il 26/6/08 vengono rinnovate con l'apposizione di un timbro, al fine di allineare la loro scadenza alle nuove emesse.	CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it	Richiesta orale	D.L. 26/6/2008 n.112	Contestuale richiesta

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Rilascio certificati ed estratti	<p>Su richiesta dell'interessato vengono rilasciati certificati anagrafici e di stato civile ed estratti dagli atti di stato civile. Novità: dal 1° gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce l'articolo 15, "Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive ...", della legge 12/11/2011, n. 183, che attua la cosiddetta decertificazione, cioè l'eliminazione dei certificati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi. Ai sensi di tale norma, i certificati rilasciati dalla PA (relativi a stati, qualità personali e fatti) sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le PP. AA. non possono più richiederli al cittadino. Sui certificati rilasciati dall'ufficio anagrafe e di stato civile quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi". I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetta a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore. Costi: diritti di segreteria: €. 0,26 in carta semplice e €. 0,52 in carta resa legale + marca da bollo da €. 16,00 a seconda dell'uso.</p>	<p>CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it</p>	<p>Imposta di bollo da €. 16,00 se rilasciato per un uso non esente – Per le esenzioni vedi Tabella All. B - D.P.R. 20 ottobre 1972, N. 642 e ss.mm. e specificativa normativa di settore; Modello domanda certificati anagrafici *</p>	<p>Art. 33 del Regolamento anagrafico della popolazione residente D.P.R. 30 maggio 1989, N. 223; Art. 5, comma 1, lett. c) del DPR 3 novembre 2000, n. 396. Art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183 Art. 41, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 D.P.R. 20 ottobre 1972, N. 642 e ss.mm.;</p>	<p>2 giorni per certificazione corrente; 15 giorni per la certificazione storica che richiede una ricerca sull'archivio cartaceo.</p>

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Rilascio certificazione storica toponomastica	<p>La toponomastica è l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi), ed il loro studio storico-linguistico. In Italia è compito dei Comuni attribuire il nome alle aree di circolazione del suolo pubblico e di assegnare i numeri civici agli accessi degli immobili nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle norme Istat in ambito di toponomastica stradale. La varia denominazione delle aree di viabilità pubblica fa riferimento all'identità culturale, civile e territoriale delle città. A seguito di una convenzione stipulata il 21 giugno 2010 tra l'Agenzia del territorio e l'Istituto Nazionale di Statistica e di un accordo con il Cnipa (oggi Digit Pa) nell'ambito del piano e-governement 2009-2012, è stato istituito l'Archivio Nazionale degli stradari e dei numeri civici – CP5. (ANSC). Detto archivio è stato certificato dall'Agenzia del territorio e richiede un aggiornamento costante da parte dei comuni. La certificazione storica toponomastica è ricavata dall'archivio cartaceo attraverso la ricerca delle deliberazioni di denominazione delle vie.</p>	<p>CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it</p>		<p>Legge n. 1228 del 24.12.1954 Artt. 38 e ss. Decreto del Presidente della Repubblica n.223 del 30.5.1989</p>	30 giorni

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIOI
	<p>LE NUOVE REGOLE PER IL CAMBIO DI RESIDENZA Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35). MODALITA’ Per fare il cambio di residenza i cittadini devono presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente i moduli conformi * a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno: • allo sportello anagrafe del Comune di Banari; • per posta (le istruzioni ministeriali indicano la raccomandata); •per fax; •per via telematica. La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni: a) la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale; b) l’autore può essere identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, con carta nazionale dei servizi o in ogni caso con strumenti che consentono l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; c)la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente. d) la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento d’identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.copia del documento d’identità o di riconoscimento del richiedente e delle persone che insieme a lui cambiano la residenza. Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza</p>				

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Cambio indirizzo all'interno del comune (scissione, costituzione o aggregazione nuova famiglia)		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it	Dichiarazione di residenza *	<ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 • Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 art. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”; • Circolare Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 9 del 27/04/2012. • D.P.R. 30 luglio 2012, N. 154 – Regolamento di attuazione dell’art. 5 del decreto legge n. 5/2012, convertito dalla legge n. 5/2012; • Legge 241/1990; • D.P.R. 445/2000; • DLgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”; 	45 giorni

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Cancellazione anagrafica per morte	L'ufficiale d'anagrafe effettua la registrazione nell'anagrafe delle comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio effettuate dall'ufficiale dello stato civile entro 3 giorni dalla data di ricezione delle stesse	CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it		Art. 12, comma 4, e 17 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223	3 giorni da comunicazioni dell'ufficio civile
Iscrizione anagrafica per nascita	L'ufficiale d'anagrafe effettua la registrazione nell'anagrafe delle comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio effettuate dall'ufficiale dello stato civile entro 3 giorni dalla data di ricezione delle stesse.	CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it	Dichiarazione di residenza *	Art. 12, comma 4, e 17 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223	3 giorni da comunicazioni dell'ufficio civile
Registrazione in anagrafe dei matrimoni	L'ufficiale d'anagrafe effettua la registrazione nell'anagrafe delle comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio effettuate dall'ufficiale dello stato civile entro 3 giorni dalla data di ricezione delle stesse	CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it	Dichiarazione di residenza *	Art. 12, comma 4, e 17 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223	3 giorni da comunicazioni dell'ufficio civile

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Trasferimento all'AIRE di un altro comune	<p>L' AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana Residente all'estero. E' stata istituita nel 1990, a seguito dell'emanazione della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 ("Anagrafe e censimento degli italiani all'estero") e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L' AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell' art. 6 della citata Legge 470/1988, di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, è stata accertata d'ufficio tale residenza. I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all'estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all'estero. Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un' AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell' Interno Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali. Oltre ai dati anagrafici, l'AIRE centrale registra anche l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all' AIRE centrale, via webmail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi. L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero, nonché per l'esercizio di</p>	<p>CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it</p>	<p>Dichiarazione di residenza *</p>	<p>D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 Legge 27 ottobre 1988, n. 470 D.P.R 6 settembre 1989, N. 323</p>	<p>2 giorni En giorni lavor successivi a richiesta di AIRE il Co iscrizione p alla iscrizio registrazion variazioni anagrafiche richiesta di cancellazio Comune di cancellazio Entro 2 gio lavorativi il di cancellaz AIRE prov cancellazio 5 giorni lav comune di cancellazio base dei dat anagrafici i</p>

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Trasmissione variazioni anagrafiche tramite sistema INA/SAIA	Con decreto legge del 27.12.2000 n. 392, convertito con legge 28.2.2001 n. 26, é stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici. Il decreto ha modificato l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sull'Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. L'INA rappresenta l'infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici comunali e le Pubbliche Amministrazioni: l'associazione fra i dati identificativi del cittadino e il comune di residenza completa la circolarità anagrafica al fine di conseguire l'obiettivo del semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa.	CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it		D.L. 27/12/2000, n. 392 Legge 28/02/2001, n. 26	1 giorno
Rinnovo dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari - aggiornamento scheda anagrafica		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it			Contestualmente richiesta
Rilascio attestato di soggiorno permanente ai cittadini comunitari		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it			30 giorni
Attribuzione di nuovo numero civico e cambio di numerazione civica		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it			30 giorni

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Attribuzione di nuovo toponimo e cambio toponimo		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it			90 giorni
Cancellazione dall'anagrafe Italiani Residenti all'Estero per irreperibilità presunta		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it			30 giorni
Cancellazione dall'anagrafe Italiani Residenti all'Estero su istanza dell'interessato		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it			2 giorni
Cancellazioni anagrafiche		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it			2 giorni 5 g invio per m telematica, eventuali re ed integrazi dati ricevut
Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità o omessa dichiarazione		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it			365 giorni
Iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it			2 giorni

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
	<p>La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità: - entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita. - entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica. N.B. Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione, la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita. L'ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al procuratore della Repubblica, non può più ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, ma forma l'atto di nascita soltanto in base al relativo decreto. La denuncia di nascita può essere resa: - da uno dei genitori se coniugati; - da entrambi i genitori, se non coniugati - riconoscimento del figlio; - da un procuratore speciale nominato dai genitori; - dal medico o dall'ostetrica o da altra persona</p>				

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Trascrizione atti di nascita denunciati in altri Comuni, all'Ospedale o all'estero		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it			30 giorni
Trascrizione Sentenze, decreti e rettifiche relative a nascite		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it			18 giorni

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIOI
Riconoscimento di figlio	<p>Il riconoscimento è una dichiarazione volontaria di uno o di entrambi i genitori con la quale si afferma la paternità o la maternità nei confronti di un figlio: può essere resa solo direttamente dall'interessato e può avvenire o davanti all'ufficiale dello stato civile, o può essere contenuta in un testamento, o in un atto pubblico. Riguardo ai tempi, può avvenire al momento della nascita o successivamente alla nascita od anche prima della nascita (riconoscimento del nascituro, art. 44, possibile dopo il concepimento). Il genitore che effettua il riconoscimento deve avere compiuto 16 anni, a meno che non intervenga autorizzazione del giudice che lo consenta anche ad una età inferiore che dovrà essere rilasciata dopo aver valutato le circostanze e nell'esclusivo interesse del figlio.</p> <p>ELIMINAZIONE DELLA DISTINZIONE FRA FIGLI LEGITTIMI E NATURALI Il primo gennaio del 2013 è entrata in vigore la legge 10 dicembre 2012 n. 219, una normativa di grande rilievo, attesa da molto tempo, che ha eliminato qualsiasi discriminazione riguardo ai figli equiparando, a tutti gli effetti, la filiazione, senza alcuna distinzione sulle modalità con le quali la stessa si sia prodotta, o con riferimento ai genitori ed all'eventuale rapporto esistente tra i medesimi.</p>	<p>CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it</p>		<p>Artt. 250 e ss. c.c. Artt. 42 e ss. del DPR 3 novembre 2000, n. 396. Legge 10 dicembre 2012, n. 219.</p>	<p>Contestuale richiesta se contestuale dichiarazioni nascita Riconoscim nascita 20g</p>

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Modificazione del nome o del cognome – Richiesta di affissione all’albo pretorio avviso contenente il sunto della domanda	Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della	CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it		Artt. 89 e seguenti del DPR 3 novembre 2000, n. 396. D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54	Contestuale richiesta

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Modificazione del nome o del cognome – Annotazione del decreto che autorizza il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome nell’atto di nascita e di matrimonio	I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all’adempimento delle formalità sopra indicate	CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it		Art. 94 del DPR 3 novembre 2000, n. 396.	Contestuale richiesta
Acquisto di cittadinanza italiana da parte di minori stranieri a seguito di cittadinanza del genitore		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it		Legge 5 febbraio 1992, n.91.	10 giorni
Acquisto di cittadinanza italiana per Decreto del Presidente della Repubblica o Decreto Ministero Interno		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it		Legge 5 febbraio 1992, n.91 .	45 giorni

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Acquisto cittadinanza italiana per residenza ininterrotta dalla nascita al compimento del 18esimo anno di età	<p>L'art. 33 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. 21 giugno 2013, N. 69, entrato in vigore il 21 agosto 2013, ha disposto che allo straniero o all'apolide, nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana, non sono imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione.</p> <p>L'interessato può dimostrare, infatti, il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione idonea, ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l'inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale. Inoltre, il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che l'Ufficiale dello stato civile, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all'interessato che, entro il termine di un anno, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. In mancanza di comunicazione, il diritto può essere esercitato anche dopo lo scadere del termine di un anno.</p>	<p>CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it</p>		<p>Legge 5 febbraio 1992, n.91 – Art. 4 Art. 33 legge 9 agosto 2013,, n. 98 di conversione del D.L. 21 giugno 2013, N. 69</p>	50 giorni
Riacquisto della cittadinanza italiana per rientro in Italia		<p>CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it</p>		<p>Legge 5 febbraio 1992, n.91</p>	15 giorni
Riconoscimento della cittadinanza italiana per jure sanguinis		<p>CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it</p>		<p>Legge 5 febbraio 1992, n.91</p>	180 giorni

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
	<p>La celebrazione del matrimonio è sempre preceduta dalle pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni di matrimonio hanno lo scopo di rendere nota l'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio e di accertare l'insussistenza di cause ostative alla celebrazione. A tale scopo chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio, può opporsi alla celebrazione. La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza. L'atto di pubblicazione di matrimonio viene pubblicato presso il Comune di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. I nubendi, per presentare istanza di pubblicazione di matrimonio, devono recarsi all'Ufficio di Stato Civile del comune di Banari e compilare il relativo modello di richiesta/autocertificazione. Se i nubendi intendono contrarre matrimonio civile, dovranno compilare, anche non contestualmente, una domanda pre-stampata indirizzata all'Ufficio dello Stato Civile, dove verranno indicati il luogo, il giorno, l'ora della celebrazione del matrimonio, la scelta sul regime patrimoniale e il nominativo dei testimoni. A seguito della richiesta presentata dai nubendi l'Ufficio di Stato Civile provvede ad acquisire d'ufficio tutti i documenti necessari per procedere alle pubblicazioni. I cittadini stranieri, debbono provvedere personalmente, ad ottenere il Nulla - Osta (ex art. 116 C.C.) al matrimonio</p>			<p>- N. 1 marca da bollo da €. 16,00 nel caso in cui entrambi i nubendi siano residente nel Comune di Gonnosnò; - N. 2 marche da bollo da €. 16,00 nel caso in cui uno solo dei nubendi sia residente nel</p>	

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Matrimonio civile	<p>Per potersi sposare con rito civile, i futuri sposi devono richiedere la pubblicazione di matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi. Il matrimonio civile può, invece, essere celebrato in qualsiasi Comune italiano indipendentemente dalla residenza dei nubendi, previa delega del Sindaco competente per territorio alla celebrazione ad altro Sindaco. Gli sposi devono presentarsi nella sede del Comune di Banari il giorno indicato nella richiesta di celebrazione di matrimonio civile*, con due testimoni maggiori (anche parenti degli sposi), tutti muniti di valido documento di identità. Il modello di richiesta di celebrazione di matrimonio civile* deve essere restituito, debitamente compilato in ogni sua parte, all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Banari, almeno 5 giorni prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio. La data del matrimonio deve essere preventivamente concordata con l'Ufficiale di stato civile. Il matrimonio civile viene celebrato dall'Ufficiale di Stato Civile, quindi dal Sindaco o da un suo delegato nella sede comunale. Esso si sostanzia nella lettura degli artt. 143, 144 e 147 del Codice civile e nell'acquisizione del consenso degli sposi. Possono sposarsi: - i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero (cioè non sono legati da un precedente matrimonio civile o religioso trascritto nei registri dello stato civile) e non sono legati da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabili</p>	<p>CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it</p>	<p>Richiesta/autocertificazione di pubblicazione di matrimonio*; Richiesta di celebrazione di matrimonio civile*</p>	<p>- Art. 57 - D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 12"; - D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informativi"; - Artt. 106 e seguenti del c.c..</p>	<p>Contestualmente alla celebrazione del matrimonio Immediata e sottoscritta dell'atto di matrimonio</p>

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Trascrizione Sentenze, decreti e rettifiche relative a matrimoni	La dichiarazione di morte è una comunicazione obbligatoria, da fare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove questa è avvenuta non oltre 24 ore dal decesso. La dichiarazione viene resa: - In caso di morte in una abitazione da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Per prassi è il personale delle imprese di Pompe Funebri incaricate dai familiari, che effettua anche gli adempimenti di carattere amministrativo. - In caso di morte in un Ospedale, Casa di cura o di riposo, Collegio o Istituto, compete al direttore trasmettere un avviso della morte all'ufficiale di Stato Civile del Comune. Al momento della dichiarazione di morte è necessario presentare il certificato del medico necroscopo attestante il giorno e l'ora della morte e in caso di morte violenta o sospetta il Nulla-Osta dell'Autorità giudiziaria La registrazione della dichiarazione di morte ed il rilascio dell'autorizzazione al seppellimento vengono fatti immediatamente al momento della richiesta. La sepoltura può avvenire dopo che sono trascorse 24 ore dal decesso, salvo diversa disposizione del medico necroscopo o dell'Autorità giudiziaria.	CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it	Certificato del medico necroscopo Eventuale nulla-osta dell'Autorità giudiziaria	Artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000	30 giorni
Dichiarazione di morte – Formazione atto	La dichiarazione di morte è una comunicazione obbligatoria, da fare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove questa è avvenuta non oltre 24 ore dal decesso. La dichiarazione viene resa: - In caso di morte in una abitazione da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Per prassi è il personale delle imprese di Pompe Funebri incaricate dai familiari, che effettua anche gli adempimenti di carattere amministrativo. - In caso di morte in un Ospedale, Casa di cura o di riposo, Collegio o Istituto, compete al direttore trasmettere un avviso della morte all'ufficiale di Stato Civile del Comune. Al momento della dichiarazione di morte è necessario presentare il certificato del medico necroscopo attestante il giorno e l'ora della morte e in caso di morte violenta o sospetta il Nulla-Osta dell'Autorità giudiziaria La registrazione della dichiarazione di morte ed il rilascio dell'autorizzazione al seppellimento vengono fatti immediatamente al momento della richiesta. La sepoltura può avvenire dopo che sono trascorse 24 ore dal decesso, salvo diversa disposizione del medico necroscopo o dell'Autorità giudiziaria.	CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it	Certificato del medico necroscopo Eventuale nulla-osta dell'Autorità giudiziaria	Artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000	Contestuale richiesta

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOCUMENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMI GIORNI
Rilascio permesso di seppellimento	Il permesso di seppellimento è l'atto amministrativo - conseguente alla iscrizione della dichiarazione di decesso negli appositi registri - attraverso cui l'ufficiale dello stato civile autorizza la sepoltura della persona deceduta. Per ottenere tale permesso le agenzie di onoranze funebri, incaricate dai familiari della persona deceduta, presentano la documentazione sanitaria prevista dalla legge (certificato necroscopico e Scheda ISTAT di decesso, e, in caso di morte violenta, anche nulla osta alla sepoltura rilasciato dall'autorità giudiziaria).	CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it		Art. 74 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 D.P.R 10 settembre 1990, N. 285 recante il Regolamento di polizia mortuaria	Contestuale richiesta (successiva alla formaz dell'atto di
Trascrizione atti di morte per eventi avvenuti in altri comuni o all'estero		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it			30 giorni
Trascrizione atti di morte per eventi avvenuti in altri comuni o all'estero		CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it			30 giorni

Sezione: Amministrazione trasparente